

spirito di questa legge che su questo rispetto della approvazione delle nomine in nessuna parte menoma il diritto dell'autorità provinciale scolastica.

L'onorevole Napodano chiama la nostra attenzione sopra un altro punto che è bene sia adesso chiarito. Questo articolo 3° stabilisce come si nominino i maestri.

Potrebbe qualcuno supporre che si metta in discussione la condizione dei maestri attuali. Quindi è bene il dire, che questo regolerà lo stato nuovo e la nomina nuova dei maestri, questo o m'inganno, è il suo pensiero, e questo debbe essere a mio credere la portata e il pensiero di ogni legge, la quale non può avere effetto retroattivo.

L'onorevole Borgatta poi dimanda un chiarimento; la parola *concorso*, egli osserva, può essere intesa in due maniere; può essere concorso di titoli e può essere concorso di esami.

Se per un momento ci fermiamo a considerare che si voglia nel candidato maestro, apparirà presto quale sia il vero significato o meglio la limitazione che si deve dare alla parola *concorso*. Un esame porta con sè tempo e dispendio, in genere superiore all'importanza della scuola e alla condizione dei poveri aspiranti, e per di più stante la necessaria modestia delle prove renderassi meno facile la graduazione.

Ma più importa quest'altro. Il valore didattico del maestro già appare dalla sua patente e dai gradi o punti che in questa sono notati. L'ingegno e la dottrina sua sono dichiarati da quel titolo che è la misura ancora di merito per tutti coloro che hanno riportato un diploma.

Per riguardo a questo il Consiglio scolastico può assai bene graduare quelli che aspirano ad insegnare in determinato luogo.

Ma il comune che deve affidare a questo docente la più tenera e più cara parte della popolazione sua, fermerà meno la sua attenzione al numero dei punti che ad un'altra condizione, che anche a fronte della dottrina mantiene importanza grandissima.

Questo è il carattere del maestro; ed ecco appunto distinte le ricerche che in generale farà il Consiglio scolastico, che è abbastanza fornito di cognizioni tecniche, ed il comune assicurato sulla capacità del maestro ne investiga il comportamento e ne ha talora cognizioni più particolari, le quali nascono molte volte dalla convivenza stessa col maestro. Ciò pare a me che possa avere levato di mezzo le dubbiezze, intanto che io debbo ripetere l'assicurazione che nel comporre il regolamento mi studierò di determinare tutte le norme e com-

prendere tutti quei particolari che la buona e facile applicazione della legge sembrerà richiedere.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 3°.

(È approvato.)

“ Articolo 4. Il maestro che ottenne una prima nomina deve compiere un biennio di prova in un medesimo comune. Quando sei mesi prima dello spirare del biennio il maestro non fu licenziato, s'intenderà nominato per un sessennio.

“ Compiuto questo sessennio, il maestro che avrà ottenuto dal Consiglio scolastico provinciale l'attestato di lodevole servizio dietro le ispezioni fatte alla scuola, e sentito il Consiglio comunale, sarà nominato a vita.

“ Il tempo di prova potrà essere accresciuto di due anni oppure di uno solo per volontà del comune che lo nomina, quando il maestro non ha tenuto l'ufficio nel medesimo comune durante l'intero biennio, o non vi ottenne la conferma.

“ Il verbale del licenziamento quando avvenga prima che sia spirato il tempo di prova, dovrà essere motivato. „

Pongo a partito quest'articolo.

(È approvato.)

“ Art. 5. Il maestro che non ottiene l'attestato di lodevole servizio, secondo l'articolo precedente, potrà, sulla proposta del Consiglio comunale, approvata dal regio ispettore scolastico, essere mantenuto in ufficio per uno spazio di tempo non maggiore di 3 anni.

“ Se alla fine dell'esperimento egli avrà meritato l'attestato di lodevole servizio, potrà essere riammesso dal Consiglio provinciale scolastico a godere dei diritti sanciti da questa legge. „

**Canzi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Canzi.

**Canzi.** Sarò brevissimo essendo impreparato; a dir la verità non ricordavo che dovesse aver luogo stamani questa discussione, diversamente sarei stato lieto di prepararmi, come è dovere per rispetto della Camera, e di parlare nella discussione generale, contro questa legge, poichè vedo in essa un indirizzo che gioverà ai maestri, ma non gioverà certamente all'istruzione.

Ma com'è possibile? Noi andiamo rendendo la condizione di questi maestri presso a poco come quella dei magistrati: inamovibili!

Signori, questo è un pericolo gravissimo; e dico così perchè conosco la condizione dei piccoli co-